Allegato "A" all'atto n. 30379/14897 di rep.

STATUTO
della
FONDAZIONE
"Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico"

Preambolo

La Fondazione Comunitaria del Varesotto, costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della provincia di Varese.
Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.
La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema della provincia di Varese.
Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata
"**Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico**"
(di seguito la "**Fondazione**").
Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede in **Varese**.
La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017.
2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della provincia di Varese.
3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenzia dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4
Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi fondi, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi contabili e del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri formalizzati tramite apposito regolamento e modalità organizzative interne per:

a) ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;
b) diversificare adeguatamente gli investimenti per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, mercati, valute e aree geografiche, beni immobili, commodity;
c) assicurare una efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche degli investimenti.

Articolo 5
Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Organo di Controllo;
d) il Comitato di Nomina;
e) l'Assemblea dei Sostenitori.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni con più di quindicimila abitanti facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6
Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da tredici membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

a) un membro nominato da Fondazione Cariplo;
b) un membro nominato dalla Provincia di Varese;
c) un membro nominato dalla "Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative";
d) un membro nominato dai discendenti della famiglia Griffini-Miglierina che ha istituito il fondo omonimo;
e) i restanti membri nominati dal Comitato di Nomina, secondo i criteri e le modalità indicati in un apposito regolamento ("**il Regolamento di Nomina**"), nel rispetto dei seguenti criteri:
   e.1) sei membri designati dall'Assemblea dei Sostenitori;
   e.2) due membri nominati tra i candidati proposti dagli Enti del Terzo Settore con sede nella provincia di Varese, di cui uno individuato tra i candidati per l'ambito artistico-culturale e uno tra i candidati per l'ambito sociale, socio-assistenziale e sanitario;
   e.3) un membro nominato tra i candidati individuati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità eminenti della provincia di Varese in ragione dell'apporto che possa dare all'attività della Fondazione ovvero, in alternativa, il Commissario territoriale della provincia di Varese presso la Fondazione Cariplo.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati complessivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:

- dei consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2 lettere a), b), c), d), il Consiglio

di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere al rispettivo soggetto competente di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;

- dei consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2 lett. e), il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro attingendo rispettivamente: (e.1) dalla graduatoria dei non eletti nell'Assemblea dei sostenitori che ha designato i membri originari, (e.2) dagli altri candidati presenti nelle terne presentate dagli Enti del Terzo Settore, (e.3) da un nuovo vaglio di personalità eminenti ovvero, in alternativa, il Commissario territoriale della provincia di Varese presso la Fondazione Cariplo.

  Qualora le graduatorie e/o gli elenchi fossero esauriti o per qualsivoglia ragione fossero privi di nominativi, il Consiglio di Amministrazione coopta, il nuovo membro, nel rispetto delle modalità e dei requisiti identici a quelli previsti dal Regolamento di Nomina.

  I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7
Comitato di Nomina

7. Il Comitato di Nomina è composto da:
- il Presidente della Fondazione Cariplo, o persona da lui delegata;
- il Presidente della Provincia di Varese, o persona da lui delegata;
- il Vicario Episcopale della Zona di Varese, o persona da lui delegata;
- il rappresentante del Comitato di Gestione del Fondo Griffini Miglierina, considerato quale rappresentante delle fondazioni presenti sul territorio, o persona da lui delegata.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare il Comitato di Nomina con personalità rilevanti del territorio, fino ad un massimo di tre. Complessivamente, il Comitato di Nomina non può essere composto da più di sette membri in carica.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8
Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;
g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
i) conferisce incarichi professionali;

j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
m) affida l'incarico di revisione legale;
n) nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
o) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
p) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
q) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
r) amministra il patrimonio della Fondazione;
s) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
t) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
u) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
v) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
w) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
x) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 9.6.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Per le modifiche statutarie occorre comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Articolo 10
Presidente – Rappresentanza

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11
Segretario Generale

11.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri conferiti.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

11.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali: un membro effettivo e uno supplente nominati da Fondazione Cariplo, uno effettivo nominato dall'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Busto Arsizio; uno effettivo e uno supplente dall'Assemblea dei Sostenitori.

L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fermo restando che almeno il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazioni alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13
Assemblea dei Sostenitori

13.1 Sono Sostenitori tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano con almeno euro 25.822,84 (con apporti in denaro anche cumulativi e previa assunzione di formale impegno) all'incremento del patrimonio della Fondazione, e che non facciano parte del Comitato di Nomina.

13.2 Non esercita diritto di voto nell'Assemblea dei Sostenitori il donatore che ad

ogni rinnovo di mandato triennale del Consiglio di Amministrazione non dimostri di aver incrementato il patrimonio versato nella misura determinata nel Regolamento di Nomina.

13.3 I Sostenitori o persone da loro delegate hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Sostenitori ed hanno diritto ad un voto ciascuno.

Nel caso di votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea dei Sostenitori, è ammissibile il voto pro-quota ponderato in base alla consistenza del fondo patrimoniale versato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di nomina.

13.4 L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce di norma almeno una volta l'anno, è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea dei Sostenitori ha i seguenti compiti:

1. designare al Comitato di Nomina in merito alla nomina degli organi sociali di sua competenza;
2. esprimere indirizzi in merito ai programmi annuali della Fondazione della comunità locale;
3. proporre iniziative atte all'incremento del patrimonio della Fondazione nonché individuare nuovi Sostenitori

Articolo 14
Compensi per le cariche sociali

14.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

14.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15
Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione di utili

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 e dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017 da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16
Operazioni straordinarie

16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica,

Articolo 17
Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18
Clausola Compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.
18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.
18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.
18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.
18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 19
Norme applicabili

19. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20

Norme transitorie

20.1 Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza. Le disposizioni relative alla nomina degli organi contenute negli articoli 6, 7, 10 e 13, si applicano a partire dal primo integrale rinnovo dell'organo a cui si riferiscono successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

20.2 Le disposizioni di cui all'art. 12 entrano in vigore nel momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

20.3 Il limite di mandati di cui all'art. 6.3 si applicherà a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente statuto non computando i mandati precedenti.

F.to: Monica De Paoli